



Presidenza del Consiglio dei Ministri


SEGRETARIATO GENERALE
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
UFFICIO PER LA CONCERTAZIONE AMMINISTRATIVA E L'UTILIZZAZIONE
DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF
Servizio per la concertazione amministrativa e le attribuzioni amministrative del Consiglio
dei ministri

Ministero della transizione ecologica

Ufficio di Gabinetto
segreteria.capogab@pec.minambiente.it
DG CRESS
VA@pec.mite.gov.it

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DICA 0021814 P-4.8.2.8
del 03/08/2022



41475939

Ministero della cultura

Ufficio di Gabinetto
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it
DG archeologia belle arti e paesaggio
Servizio V
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it
mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

e p.c. **Ufficio del Segretario Generale**
USG

OGGETTO: Proroga del termine di validità del provvedimento positivo di Valutazione di impatto ambientale - VIA e VAS relativo al progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Serra Gagliardi" costituito da 10 turbine localizzato nel comune di Genzano di Lucania (PZ), incluse le relative opere di connessione elettrica e relative infrastrutture; progetto presentato dalla Skywind S.r.l.
Deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. c-bis), della legge 3 agosto 1988, n. 400.

Con riferimento al procedimento di cui all'oggetto, si trasmette, per il seguito di competenza, copia della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2022.

Il Ministero della transizione ecologica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati ed a pubblicarla sul proprio portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Avv. dello Stato

Sergio Fiorentino



2814

Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 28 LUGLIO 2022

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", ed in particolare l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), che prevede il deferimento "al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione degli interessi pubblici coinvolti," della decisione "di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diversa titolo competenti" per la definizione di atti e provvedimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, concernente "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" e, in particolare, l'articolo 12, ove è indicato che "le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti";

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" ed in particolare, l'articolo 25, comma 2, nel testo vigente *ratione temporis*, ove si prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotti il provvedimento di valutazione di impatto ambientale "previa acquisizione del concerto" del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo;

VISTO l'articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove si prevede che "Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II alla parte seconda del presente decreto";

VISTO l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ove si prevede che il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" è ridenominato "Ministero della transizione ecologica";

VISTO, altresì, l'articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, ove si prevede che il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è ridenominato "Ministero della cultura";



Presidenza del Consiglio dei Ministri

PRESO ATTO che, come rappresentato dal Ministero della Cultura, nel citato parere tecnico istruttorio, il Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Basilicata, con nota prot. n. 9430 del 13 gennaio 2021, ha chiarito che la deliberazione di Giunta regionale n. 754 del 3 novembre 2020, "(...) nell'approvare - previa validazione del Comitato Tecnico Paritetico per la redazione del PPR - le proposte di delimitazione di 5 aree di interesse archeologico ex articolo 142, comma 1, lettera m) del Decreto Legislativo n. 42/2004, raggruppate sotto la denominazione di Ager Venusinus (ovvero: Ager Venusinus, Ager Bantinus, Ager Ofantino, Coprensorio melfese, Via Appia) non rende automaticamente efficace il vincolo predetto e quindi l'obbligo della procedura di autorizzazione paesaggistica ex articolo 146 del Codice (...)";

RILEVATO che, ad avviso della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, "il progetto autorizzato fu all'epoca valutato nei riguardi di tutte le norme riguardanti il vincolo paesaggistico di cui sopra, [...] senza che siano intervenute variazioni dello stato delle cose" e inoltre che "le opere previste dal progetto autorizzato furono oggetto di verifica, da parte dell'Amministrazione preposta, relativamente a tutti i possibili vincoli architettonici e che ad oggi non risulta che la situazione sia variata";

RITENUTO, con specifico riferimento al potenziale archeologico, "inconsistente il rischio" associato alla realizzazione delle opere in oggetto, "soprattutto in considerazione del fatto che tutte le viabilità oggetto del passaggio del cavidotto elettrico dell'impianto eolico, coperte dai vincoli previsti dal D.M. del 22/12/1983 e per conseguenza del D.Lgs. n. 42/2004, di fatto, non presentano le caratteristiche fisiche e strutturali degli antichi tratturi, come rappresentato nel citato parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS;

RILEVATO che l'area di progetto si colloca a circa 4 Km dal centro abitato di Genzano di Lucania, da cui non risulta visibile, come, peraltro, confermato dalla predetta Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS;

RITENUTO, inoltre, che la presenza di altri impianti nella medesima zona dell'intervento, accertata da entrambi i Ministeri, non appare di per sé un ostacolo alla realizzazione del progetto in esame, peraltro valutata positivamente dalla regione Basilicata sin dal 2015;

CONSIDERATO che i siti interessati dal progetto sono rappresentati da suoli agricoli, con ampie distese di seminativi destinate a produzioni cerealicole e vinicole e che, a norma del citato articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile possono essere collocati in zone classificate agricole;

CONSIDERATO, infine, che nella ponderazione degli interessi coinvolti occorre tener conto del fatto che gli aerogeneratori in esame non ricadono direttamente in aree sottoposte a tutela ai sensi del citato articolo 142, del decreto legislativo n. 42 del 2004;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

RITENUTO, pertanto, dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati da un lato nella tutela paesaggistica e da un altro lato nello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell'opera in argomento, di considerare prevalente l'interesse all'incremento dell'energia da fonti rinnovabili e alla realizzazione dell'opera di cui trattasi, condividendo le posizioni favorevoli all'impianto eolico in questione espresse dal Ministero della transizione ecologica;

DELIBERA

di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito alla proroga dei termini di validità del provvedimento di valutazione di impatto ambientale rilasciato dalla regione Basilicata, con deliberazione della Giunta regionale n. 1231 del 24 settembre 2015 relativamente al progetto di parco eolico da realizzare in agro del Comune di Genzano di Lucania (PZ), della società Skywind S.r.l., a condizione che siano rispettate le prescrizioni espresse dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS con il parere n. 35 del 21 dicembre 2020, nonché quelle previste dalla citata deliberazione della Giunta regionale n. 1231 del 24 settembre 2015, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione dai pareri medesimi secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La presente deliberazione ha valenza pari a cinque anni.

Il Ministero della transizione ecologica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul citato portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto, ovvero, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i predetti termini di impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

Roma, 1 AGO. 2022

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI